

BGer 7B_1156/2025 vom 19. November 2025

Bundesgericht, 2025-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_1156_2025

FR: TF 7B_1156/2025 du 19 novembre 2025

IT: TF 7B_1156/2025 del 19 novembre 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

Con un unico atto, il ricorrente presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, in cui contesta in buona sostanza che l'espulsione pronunciata nei suoi confronti sia cresciuta in giudicato e quindi possa essere ritenuta esecutiva.

E. 1.2

L'impugnativa è diretta contro una decisione concernente l'esecuzione di un'espulsione, ossia di una misura prevista dal diritto penale (cfr. sentenza 6B_1218/2023 del 7 maggio 2025 consid. 5.3.4, destinato a pubblicazione). La via del ricorso (ordinario) in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF ; DTF 147 IV 453 consid. 1.4.3; sentenze 7B_131/2024 del 24 febbraio 2025 consid. 1.1; 7B_1022/2024 del 15 novembre 2024 consid. 1.1). La competenza della II Corte di diritto penale del Tribunale federale è data (cfr. art. 35a lett. a RTF [RS 173.110.131]). L'errata denominazione del gravame quale "ricorso in materia di diritto pubblico" non comporta per il ricorrente alcun pregiudizio, se l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del rimedio di per sé esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2).

E. 1.3

Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 1.4

Essendo aperta la via del ricorso (ordinario) in materia penale, non vi è spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF ; sentenze 7B_651/2025 del 21 agosto 2025 consid. 1.3; 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025 consid. 1.1).

E. 2.1

Il ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe ritenuto, a torto, che l'espulsione pronunciata nei suoi confronti sia da ritenersi definitiva. Sostiene che la procedura penale nei suoi confronti non sarebbe conclusa, ritenuto che vi sarebbero ancora due procedure pendenti: da un lato, il ricorso al Tribunale federale (incarto 6B_497/2025), che bloccherebbe la "definitività del giudicato penale"; dall'altro lato, l'istanza di revisione, che

potrebbe portare all'annullamento (parziale o totale) della sentenza di condanna e quindi alla decadenza dell'espulsione. Ritiene quindi che non vi sarebbe ancora una sentenza definitiva sull'intero gravame. A suo dire, l'esecuzione di un'espulsione potrebbe avvenire solo una volta che la sentenza penale sia divenuta definitiva e cresciuta in giudicato. Egli asserisce che l'espulsione fondata su una condanna penale deve attendere la stabilità del giudizio: in caso contrario, l'autorità amministrativa violerebbe il principio della separazione dei poteri e della presunzione d'innocenza, oltre a compromettere gravemente i diritti fondamentali della persona interessata.

E. 2.2

Una decisione di rinvio del Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF) vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Riservati eventuali nova che dovessero essere ammissibili, né la precedente istanza né le parti possono fondarsi su una fattispecie diversa o esaminare l'oggetto del litigio basandosi su considerazioni respinte esplicitamente o non prese minimamente in considerazione nella sentenza di rinvio (DTF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; sentenze 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2.1; 7B_4/2021 del 28 luglio 2023 consid. 2.3.1).

La nuova decisione dell'istanza precedente è limitata al tema che risulta dai considerandi del Tribunale federale quale oggetto del nuovo giudizio. In seguito al rinvio, il procedimento dinanzi alla Corte precedente è di conseguenza ripristinato limitatamente a quanto è necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze 6B_1079/2023 del 30 gennaio 2025 consid. 1.1; 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2.1).

Le altre parti del giudizio hanno stabilità e devono essere riprese nella nuova sentenza. È irrilevante il fatto che il Tribunale federale, con la decisione di rinvio, abbia formalmente annullato l'intera sentenza impugnata. Non è decisivo il dispositivo, bensì la portata materiale del giudizio del Tribunale federale (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze 6B_1079/2023 del 30 gennaio 2025 consid. 1.1; 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2.1).

E. 2.3.1

Con sentenza 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025, il Tribunale federale ha ritenuto che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente in merito alle condizioni di detenzione da lui criticate non potesse essere sanata in sede federale. Per questo motivo, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte cantonale per nuova decisione, affinché si pronunciasse sulle condizioni di detenzione, accertando i fatti necessari e valutando il rispetto delle garanzie convenzionali in materia. Per il resto, il Tribunale federale ha respinto l'impugnativa ed ha in particolare confermato l'espulsione del ricorrente (cfr. fatti lett. A.a

supra). La decisione di rinvio riguardava quindi esclusivamente le condizioni di detenzione del ricorrente. Il fatto che il Tribunale federale abbia annullato interamente la sentenza della CARP del 30 marzo 2023, come visto (cfr. consid. 2.2

supra), non è decisivo. Nel seguito, il procedimento è continuato unicamente nella misura necessaria per tenere conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (cfr. DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).

E. 2.3.2

Come già esposto (cfr. consid. 2.2

supra), una decisione di rinvio del Tribunale federale vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Il fatto che il ricorrente abbia interposto ricorso contro la sentenza della CARP del 28 aprile 2025, emanata dopo la decisione di rinvio, e che tale ricorso sia tuttora pendente presso il Tribunale federale (incarto 6B_497/2025), nulla muta al fatto che (anche) il Tribunale federale, nell'ambito di tale procedura ricorsuale, sarà vincolato alla sua precedente decisione di rinvio con la quale è stata confermata la misura dell'espulsione.

E. 2.3.3

Con scritto del 3 giugno 2025, il Tribunale federale ha dichiarato priva di oggetto l'istanza di A._____ presentata nella causa 6B_497/2025 tesa al conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, il ricorso avendo effetto sospensivo per legge anche nella misura in cui è diretto contro l'espulsione. Ritenuto che il Tribunale federale, in tale scritto, esplicitamente non si è espresso sull'ammissibilità di tale istanza nel caso concreto, ma ha semplicemente ricordato la concessione per legge dell'effetto sospensivo ai ricorsi in materia penale aventi per oggetto un'espulsione, il contenuto di tale lettera - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale - non può pertanto essere considerato "chiaramente frutto di un errore".

E. 2.3.4

Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, il fatto che il ricorrente abbia inoltrato un'istanza di revisione, tuttora pendente, contro la sentenza emanata dalla CARP a seguito della decisione di rinvio del Tribunale federale, è ininfluenza per quanto concerne l'esecutività dell'espulsione pronunciata nei suoi confronti. La revisione ex art. 410 e segg. CPP costituisce infatti un rimedio di diritto straordinario che di principio non inibisce l'esecuzione di misure penali già pronunciate in via definitiva (cfr. art. 387 CPP ; RICHARD CALAME, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 1 ad art. 387 CPP ; MARIANNE HEER/JACQUELINE COVACI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 9 ad art. 410 CPP), ciò che il ricorrente non contesta.

E. 2.3.5

Per i motivi sopra esposti, è a giusta ragione che la Corte cantonale ha ritenuto che l'espulsione pronunciata nei confronti del ricorrente fosse cresciuta in giudicato e pertanto esecutiva. Le ulteriori censure ricorsuali, attinenti in buona sostanza alla mancata adozione da parte dell'Ufficio della migrazione di una decisione formale sulla "partenza forzata" del ricorrente, non mutano quanto esposto.

E. 3

Ne segue che il ricorso in materia penale deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, peraltro nemmeno motivata (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), diventa priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.